

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CUVEGLIO, CUVIO, CUNARDO, VIGGIU' E SALTRIO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

tra

- il **Comune di Cuveglio** (VA) C.F. 00271230120, legalmente rappresentato dal Sindaco
- il **Comune di Cuvio** (VA) C.F. 00560000127, legalmente rappresentato dal Sindaco
- il **Comune di Cunardo** (VA) C.F. 00489260125, legalmente rappresentato dal Sindaco
- il **Comune di Viggìù** (VA) C.F. 00560200123, legalmente rappresentato dal Sindaco
- il **Comune di Saltrio** (VA) C.F. 00560460123, legalmente rappresentato dal Sindaco

si conviene e si stipula quanto segue;

*PREMESSO CHE*

- l'Amministrazione comunale di Cuveglio (VA) con deliberazione del C.C. n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Cuvio (VA) con deliberazione del C.C. n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Cunardo (VA) con deliberazione del C.C. n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Viggìù (VA) con deliberazione del C.C. n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Saltrio (VA) con deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

## **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

La finalità della presente convenzione è la gestione in forma associata del servizio di segreteria al fine di conseguire una maggiore efficacia efficienza ed economia di spesa a beneficio dei suddetti cinque enti.

I Comuni di Cuveglio, Cuvio, Cunardo, Viggù e Saltrio provincia di Varese, stipulano la presente convenzione allo scopo di costituire una segreteria convenzionata di classe 2<sup>^</sup> ossia con comuni da 10.001 e 65.000 abitanti.

## **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Cuveglio assume la veste di Comune capo convenzione.

## **ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia Segretari Comunali.

## **ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i cinque Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la propria opera in tutti gli Enti. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato, nominato dal Sindaco del Comune di Cuveglio anche tra i funzionari di categoria D dei comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, del D.Lgs.vo 267/2000, a turno qualora nei Comuni siano previste tale figure.

## **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto

funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Spetta al Sindaco capo convenzione il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art.53 del D. Lgs.n°165/2001 e ss.mm.ii. nonché la concessione di ferie, permessi, congedi ecc.

#### **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, oltre ad ogni eventuale previsione futura derivante dal CCNL, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Cuveglio ore di servizio 9 percentuale di riparto spese 25%

Comune di Cuvio ore di servizio 4 percentuale di riparto spese 11,12%

Comune di Cunardo ore di servizio 7 percentuale di riparto delle spese 19,44%

Comune di Viggù ore di servizio 9 percentuale di riparto spese 25%

Comune di Saltrio ore di servizio 7 percentuale di riparto spese 19,44%

Gli oneri relativi alla corresponsione dell'indennità di missione, alla partecipazione ai corsi, convegni, seminari a cui il Segretario partecipa per l'arricchimento della propria professionalità, saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti nella misura prevista al punto precedente.

Qualora siano conferite al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla

legge, dello statuto o dei regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.L.267/2000, ovvero eventuali maggiorazioni della retribuzione così come previsto dall'art.41 commi 4 e 5 del C.C.N.L. 16/5/2001, il relativo onere sarà a carico dei comuni convenzionati.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, quale rimborso spese, diritti di segreteria, indennità di risultato e ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità del singolo Ente, saranno erogate direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dal Comune a favore del quale le prestazioni sono state rese.

Spetta altresì al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi da un Comune all'altro, di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. 04.12.1997, n.465, da calcolarsi secondo le tariffe vigenti, che sarà carico al Comune presso il quale avrà luogo l'accesso del Segretario per l'esercizio delle relative funzioni. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c" del TUEL 267/2000, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.

Trimestralmente il Comune capo convenzione procederà alla verifica cumulativa tra i Comuni convenzionati dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge, salvo diverse disposizioni normative e/o contrattuali.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei cinque Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle cinque amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

## **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

## **ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida il periodo 01/01/2020 - 31/12/2021.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo o per un periodo diverso da concordarsi.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate;

I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'Amministrazione comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in

proporzione alle amministrazioni rimanenti. In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo convenzione.

#### **ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe 2<sup>^</sup>, (popolazione al 31.12.2018 – Cuveglio n° 3354 Cunardo n° 2.906 Cuvio n° 1671 Saltrio n° 3.097 Viggìù n° 5.264 totale 16.292) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

#### **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

#### **ART. 11 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Signor Prefetto del Capoluogo della Regione Lombardia, come da disposizione Ministero dell'Interno n. 7116/M/1(7) uff. Affari territoriali del 31/07/2010, che succede alle competenze dell'ex CdA della Sezione per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Cuveglio

Comune di Cuvio

Comune di Cunardo

Comune di Viggìù

Comune di Saltrio